

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE “SOL.A.R.I.S.”

(Solidarietà – Assistenza – Recupero – Inclusione – Sociosanità)

COMUNI DI:

CALVIZZANO – MELITO – MUGNANO – QUALIANO - VILLARICCA

(SCHEMA GENERALE)

PATTO DI ACCREDITAMENTO

per la gestione dei Progetti Sociali Individualizzati e dei Patti di Inclusione Sociale dell’Ambito N16 attraverso procedure di *accreditamento* e *voucher sociali a valere su Fondo Nazionale Povertà – Fondo Regionale – Fondo Nazionale Politiche Sociali – Fondo di Compartecipazione Comunale*

(approvato con determinazione del Direttore Generale n. 7 del 22/07/2025)

TRA

L’Azienda Speciale Consortile “SOL.A.R.I.S.” dell’Ambito Territoriale N16, in persona del dott. ----- nato ---- il -----, nella qualità di Direttore Generale, in virtù della delibera del CdA n. --- del ----- e del relativo contratto stipulato in data -----, ai sensi dell’art. 110 c.1 del D. Lgs. n. 267/2000, domiciliato per la carica presso la sede legale dell’Azienda in Qualiano - Piazza del Popolo 1 – 80019

E

La (Cooperativa/Impresa) ----- C.F. / P.IVA -----, con sede legale in ----- accreditato ai sensi del Regolamento n. 4/2014, per i servizi:

1. - -----,
2. - -----,
3. - -----,

di seguito denominato Prestatore, in persona del sig. ----- nato a ----- il -----, nella qualità di legale rappresentate, domiciliato per la carica in ----- individuato mediante Manifestazione di interesse di cui alla determinazione del Direttore Generale n. ____ del _____ ed iscritto nell’*Albo Unico dei Soggetti Accreditati* con determinazione del Direttore Generale n. ----- del ----- .

Premesso che:

- **la legge 328/2000 all’art. 6 comma 2** (*Funzioni dei Comuni*) stabilisce quanto segue: “*Ai comuni, oltre ai compiti già trasferiti a norma del [decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616](#), ed alle funzioni attribuite ai sensi dell’[articolo 132, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#), spetta, nell’ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19 e secondo la disciplina adottata dalle regioni, l’esercizio delle seguenti attività:*

- c) autorizzazione, **accreditamento** e vigilanza **dei servizi sociali e delle strutture** a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, secondo quanto stabilito ai sensi degli articoli 8, comma 3, lettera f), e 9, comma 1, lettera c)”;
- **la legge 328/2000 all’art. 8 (Funzioni delle Regioni)** definisce quanto segue:
 - “f) definizione, sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione, l'**accreditamento** e la vigilanza **delle strutture e dei servizi** a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5;
 - g) istituzione, secondo le modalità definite con legge regionale, sulla base di indicatori oggettivi di qualità, di registri dei soggetti autorizzati all'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge;
 - n) determinazione dei criteri per la definizione delle tariffe che i comuni sono tenuti a corrispondere ai soggetti accreditati”;
 - **la legge 328/2000 all’art. 11 (Autorizzazione e Accredimento)** comma 3 stabilisce inoltre che: “3. I comuni provvedono all'**accreditamento**, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera c), e corrispondono ai soggetti accreditati tariffe per le prestazioni erogate nell'ambito della programmazione regionale e locale sulla base delle determinazioni di cui all'articolo 8, comma 3, lettera n)”.
 - **la legge 328/2000 all’art. 17 (Titoli per l'acquisto di servizi sociali)** comma 1 prevede che: “**i comuni possono prevedere la concessione, su richiesta dell'interessato, di titoli validi per l'acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati del sistema integrato di interventi e servizi sociali ovvero come sostitutivi delle prestazioni economiche diverse da quelle correlate al minimo vitale previste dall'articolo 24, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), della presente legge,**”
 - **la legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 “Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328”**, così come modificata dalla legge regionale 6 luglio 2012, n. 15 “**Misure per la semplificazione, il potenziamento e la modernizzazione del sistema integrato del welfare regionale e dei servizi per la non autosufficienza**”, ha inteso disciplinare un sistema organico di interventi e servizi sociali e socio-sanitari da attuare in integrazione con altri servizi ed interventi;
 - **la Regione Campania ha approvato il Regolamento 7 aprile 2014, n. 4 (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n.11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328) con il quale “disciplina, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge regionale, le procedure, le condizioni, i requisiti comuni e i criteri di qualità per l'esercizio dei servizi del sistema integrato nonché l'esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza riservate ai comuni associati negli ambiti territoriali ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale”.** Il Regolamento disciplina il sistema di rilascio dell’Autorizzazione e dell’**Accreditamento all'esercizio dei servizi residenziali e semi-residenziali, domiciliari e territoriali indicati nel catalogo.**
 - **nelle Linee Guida n. 17 dell’ANAC** recanti «Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali» Approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 382 del 27 luglio 2022 all’art. 3 (Le fattispecie escluse dall’applicazione del codice dei contratti pubblici) sancisce che: “**3.1.1. Sono esclusi dall’applicazione del codice dei contratti pubblici i contratti di servizi sociali che non rientrano nei precedenti paragrafi 1 e 2. Tra questi sono individuati:**

c) gli affidamenti di servizi sociali svolti in regime di autorizzazione o accreditamento in attuazione della legislazione regionale in materia. A tali fattispecie si applicano le previsioni delle leggi speciali statali e regionali vigenti in materia, integrate dai principi contenuti nell'articolo 4 del codice. Si applica l'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in materia di trasparenza. Le stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare sul sito Amministrazione Trasparente, gli atti relativi agli interventi di cui al presente paragrafo. Ai sensi del comma 3 del citato articolo 26, la pubblicazione è condizione di efficacia del provvedimento. Si applica, altresì, la legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari”

- **il Piano Sociale della Regione Campania 2022-2024 approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 66 del 14/02/2023** al punto 3.2 (Il sistema di affidamento dei servizi e degli interventi sociali mediante i “**Titoli di Acquisto**”) riporta quanto segue: “La legge regionale 28 dicembre 2021, n. 31 (“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2022.”), apportando modifiche alla legge regionale 23 ottobre 2007, n.11, stabilisce che “la Regione Campania, coerentemente con la normativa vigente, individua quale sistema di affidamento ordinario dei Servizi e degli Interventi sociali quello del “**Titoli di Acquisto**”, assicurando ai Cittadini, in possesso dei requisiti stabiliti dagli Ambiti Territoriali, la scelta dei “**Prestatori**”, individuati tra quelli accreditati dagli stessi Ambiti Territoriali”.
- l’accreditamento per l’offerta di servizi residenziali, semi-residenziali, territoriali e domiciliari può essere richiesto dai prestatori, ad esclusione delle organizzazioni di volontariato, che possiedono i requisiti comuni previsti dagli artt. 5 e 7 del Regolamento n. 4/2014 ed i requisiti specifici di cui al Catalogo approvato con D.G.R. n. 107 del 23/04/2014 ad esso allegato, nonché quelli previsti dalla normativa comunitaria, statale e regionale per la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici;
- l’accreditamento è il provvedimento che abilita all’esercizio dei servizi il cui costo si pone, in tutto in parte, a carico della pubblica amministrazione, ivi comprese le prestazioni erogate a seguito di presentazione di titoli validi per l’acquisto (c.d. *voucher*).

Dato atto che:

- **il c.d. "Decreto Lavoro 2023" (D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85)** ha introdotto nuove misure di inclusione sociale e lavorativa, istituendo, tra gli altri, il **Supporto per la formazione e il lavoro (SFL)** dal 1° settembre 2023 e l'**Assegno di inclusione (ADI)** dal 1° gennaio 2024;
- **l'articolo 6, comma 9, del suddetto decreto** prevede che "Nei limiti della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, attribuita agli ambiti territoriali sociali delle regioni, sono potenziati gli interventi e i servizi di cui al comma 2 del medesimo articolo 7, riferibili, a decorrere dalla data di istituzione dell'Assegno di inclusione, ai beneficiari di tale misura, nonché ai nuclei familiari e agli individui in simili condizioni di disagio economico".

Considerato che:

- la presa in carico da parte del Servizio Sociale Professionale, la valutazione multidimensionale, il Patto per l’Inclusione Sociale e i sostegni in esso previsti costituiscono livelli essenziali delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente;
- il **Patto per l’Inclusione** (che con riferimento ai beneficiari ADI è definito all’interno del Percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa, di cui all’art. 6 D.L. 48/2023) assume le caratteristiche del progetto personalizzato di cui all’articolo 6 del d.lgs. n. 147/2017 e definisce i sostegni da attivare a favore dei nuclei beneficiari dell’Assegno di Inclusione, previsti dall’art. 7 del d.lgs. n. 147/2017;
- i beneficiari dell’Assegno di Inclusione accedono al Patto per l’inclusione previa valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare;
- le risorse della QSFP sono destinate tra l’altro al **“Rafforzamento degli interventi di inclusione”** (valutazione multidimensionale e attivazione dei servizi e sostegni nel Patto per l’Inclusione Sociale).

Preso atto che con Deliberazione del CdA n. 1 del 17/02/2025 sono stati approvati:

- il **“REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI AUTORIZZAZIONI AL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE SOCIALI E PER L’ACCREDITAMENTO DI STRUTTURE E SERVIZI DELL’AMBITO TERRITORIALE N16”**
- il **REGOLAMENTO EROGAZIONE VOUCHER SOCIALE PER L’ACQUISTO DELLE PRESTAZIONI SOCIALI”;**
- il **“REGOLAMENTO PER L’ACCESSO AL SISTEMA INTEGRATO LOCALE DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI SOCIALI E SOCIO-SANITARI”.**

Preso atto, altresì, che con determinazione del Direttore Generale n. _____ del _____ è stato approvato l’Avviso pubblico finalizzato all’accreditamento dei Soggetti del Terzo Settore da inserire nell’Albo dei Fornitori per la cogestione dei **Progetti Sociali Individualizzati** e dei **Patti di Inclusione Sociale** ai fini dell’erogazione dei servizi sociali e sociosanitari *domiciliari, territoriali, semi-residenziali e residenziali* dell’Ambito N16 attraverso procedura di *accreditamento e voucher sociali*.

Le parti come sopra costituite, mentre confermano e ratificano quanto premesso, convengono e stipulano quanto segue

ART. 1 - OGGETTO

Il presente Patto di Accreditamento regola i rapporti tra l’Azienda Speciale Consortile “SOL.A.R.I.S” ed il prestatore accreditato _____, relativamente all’erogazione del Servizio di _____, da attuarsi attraverso una procedura di tipo *indiretto* con assegnazione del *voucher sociale* all’utente beneficiario e libera scelta di quest’ultimo dell’Organismo accreditato dal quale ricevere le Prestazioni.

ART. 2 – OBBLIGHI DELLE PARTI

2.1 – Il Prestatore si impegna:

- a. A mantenere i requisiti di idoneità dichiarati in fase di accreditamento per i servizi richiamati in premessa e, dettagliati, per tipologia e quantità, nel *Voucher*.

- b. A comunicare qualsiasi variazione sui requisiti dichiarati fermo restando che l’Azienda Speciale Consortile “SOL.A.R.I.S.” si riserva, comunque, di compiere, in qualsiasi momento, i controlli che riterrà opportuni.
- c. A garantire i livelli di servizio attesi, le figure professionali ed i *requisiti specifici* previsti, per il medesimo servizio, nel Catalogo approvato con D.G.R. n. 107 del 23/04/2014 allegato al Regolamento n. 4/2014.
- d. A garantire, per quanto possibile, la continuità del rapporto operatore – utente e, in caso di necessità, la sostituzione tempestiva degli operatori con altri aventi la medesima qualifica.
- e. Ad effettuare regolarmente i dovuti pagamenti agli operatori aventi diritto, anche con riferimento ai contributi previdenziali ed assistenziali e a quant’altro comunque previsto dalle vigenti disposizioni in materia, nel rispetto dei C.C.N.L di categoria.
- f. Ad assumere la responsabilità della qualità delle prestazioni rese e delle attività poste in essere utilizzando specifici strumenti e momenti di verifica.
- g. Ad applicare al trattamento dei dati le misure previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, nonché dal REG. (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016.
- h. A dotarsi di idoneo contratto assicurativo di Responsabilità Civile, esonerando l’Azienda Speciale Consortile “SOL.A.R.I.S.” da ogni responsabilità per eventuali danni a utenti o a terzi derivanti dall’espletamento del servizio.
- i. A fornire l’elenco nominativo delle figure professionali adibite al servizio, con allegate copie dei titoli posseduti dal personale.
- j. A rispettare quanto richiesto nel *Voucher* che verrà dallo stesso sottoscritta in qualità di prestatore prescelto per la fornitura del servizio e a dare immediata formale comunicazione all’Ambito dell’avvio del servizio entro 24/h dall’attivazione degli interventi nei confronti di ciascun beneficiario.

2.2 – L’Azienda Speciale Consortile si impegna:

- a. A provvedere all’istruzione degli atti necessari all’emissione dei provvedimenti di impegno e di liquidazione.
- b. A comunicare le scadenze, le variazioni o le interruzioni dei Progetti Personalizzati, affinché il Prestatore possa inviare documentazione pertinente e conforme.
- c. A comunicare ai Prestatori il CIG per la fatturazione delle prestazioni rese.
- d. A liquidare la spesa previa presentazione di regolare fattura trimestrale, subordinatamente ai trasferimenti dei Fondi (Fondo Nazionale Povertà, Fondo Regionale Povertà, Fondo Nazionale Politiche Sociali, Fondi Regionali, Fondi Comunali) da parte dello Stato, della Regione o dei Comuni. In particolare, il documento fiscale deve specificare:
 - tipologia delle prestazioni/servizi;
 - indicazione del fondo sul quale ricade il costo del servizio reso;
 - numero (o sigla identificativa in caso di pochi utenti) degli utenti/beneficiari;
 - ore/accessi servizio erogate;
 - costo orario o giornaliero unitario.

Nel caso di irregolarità nella fatturazione, queste verranno contestate ed il pagamento effettuato solo ad avvenuta regolarizzazione delle stesse.

L'Azienda Speciale Consortile "SOL.A.R.I.S." si riserva, altresì, la facoltà di sospendere i pagamenti ogni qual volta siano in corso con il Prestatore contestazioni formali, previste dal presente Patto.

L'interruzione dell'erogazione delle prestazioni previste dal Progetto Personalizzato prima della scadenza del presente Patto non dà diritto ad alcun rimborso, anche parziale, per le prestazioni eventualmente rese.

ART. 3 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO OGGETTO DEL PATTO DI ACCREDITAMENTO

Tipologia, caratteristiche, e costo orario/unitario del servizio oggetto della presente Patto di accreditamento sono dettagliati nell'Avviso Pubblico approvato con determinazione n. 7 del 22/07/2025, cui si rimanda.

ART. 4 – EROGAZIONE DEL VOUCHER E RENDICONTAZIONE

Ai sensi del Regolamento consortile il *voucher sociale* può essere utilizzato solo presso gli Organismi accreditati ed iscritti nell'*Albo Unico dei Soggetti accreditati "Ambito NI6"*.

Il valore del singolo *voucher* è da ritenersi con IVA inclusa e onnicomprensivo dei costi di gestione e sicurezza. Esso è commisurato al costo unitario delle Prestazioni mensili (in termini di ore/mese o di unità/mese accesso ai servizi semi-residenziali e residenziali) che devono essere rese a ciascun utente/beneficiario, come stabilite nel Progetto Personalizzato.

Nel *Voucher* vengono dettagliati:

- data di inizio e fine dell'intervento /servizio;
- valore mensile del *voucher*;
- tipologia di Prestazioni / Servizi previsti nel Progetto Personalizzato;
- quantità settimanale e/o mensile delle Prestazioni/Servizi (ore/unità/accessi);
- eventuale quota di compartecipazione dovuta dall'utente;
- tipologia di Fondo utilizzato per la realizzazione del Progetto Personalizzato

L'Azienda Speciale Consortile – "SOL.A.R.I.S." disciplina forme di compartecipazione dell'utente al costo del servizio impegnandosi a corrispondere, direttamente al Prestatore accreditato, soltanto l'importo della quota residua dell'onere finanziario. Il valore dell'eventuale quota dovuta dall'utente sarà modulato in relazione all'ISEE del beneficiario, secondo i criteri dettati dal Regolamento di Ambito. In caso di compartecipazione dell'utente al costo del servizio (o valore *voucher* come su descritto) quest'ultimo corrisponderà la sua quota direttamente al Prestatore prescelto.

4.1 – Rendicontazione trimestrale:

Con cadenza trimestrale, il Prestatore è tenuto a trasmettere a supporto della fatturazione:

- relazione trimestrale delle attività svolte;
- timesheet per ogni singola risorsa umana impegnata nel progetto (utilizzando il prospetto già definito per il PON Inclusion);
- elenco dei destinatari dei voucher;
- autodichiarazione dei destinatari dei voucher attestanti la fruizione del beneficio;
- mandato di pagamento quietanzato con timbro istituto bancario.
- dichiarazione di responsabilità resa ai sensi del DPR n. 445/2000 dal Legale Rappresentante del Soggetto accreditato, attestante:
 - il rispetto degli obblighi contrattuali, previdenziali, assicurativi, antinfortunistici;

- la conformità del trattamento economico del personale impiegato nel servizio al CCNL vigente.

ART. 5 – MONITORAGGIO E CONTROLLO

L'Azienda Speciale Consortile "SOL.A.R.I.S.", attraverso i servizi sociali o il referente di Area, provvederà alla verifica dei requisiti di accreditamento, nonché al controllo delle prestazioni erogate, al livello qualitativo delle stesse e al livello di soddisfacimento dell'utente. Potrà, inoltre, svolgere controlli e verifiche sia di propria iniziativa che su segnalazione di eventuali inadempienze da parte del cittadino-utente. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione del personale adibito al servizio in caso di valutazioni negative, senza dover rendere alcun rimborso al Soggetto accreditato per la sostituzione richiesta.

I Prestatori accreditati devono inoltre inviare all'Amministrazione Competente, entro il mese di febbraio di ogni anno, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la permanenza dei requisiti richiesti, redatta secondo il modello allegato al Regolamento consortile approvato con Deliberazione del CDA n. 1 del 17/02/2025 (Modello E – Permanenza requisiti) reperibile sul sito istituzionale www.aziendaspecialesolarisambiton16.it.

A seguito di gravi inadempimenti nell'erogazione del servizio, rilevate nel corso delle attività di vigilanza controllo nonché l'accertamento della non sussistenza e non permanenza dei requisiti e degli obblighi in base ai quali il soggetto risulta accreditato, si dispone la cancellazione dall'Albo Unico dei Soggetti accreditati "Ambito N16" e l'attuazione delle conseguenze previste dal DPR 28 dicembre 2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o formazione di atti falsi non veritieri.

ART. 6 – ENTRATA IN VIGORE E DURATA DEL PATTO DI ACCREDITAMENTO

Il presente Patto di Accreditamento entrerà in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione e per tutta la durata di vigenza dell'Istituto dell'Accreditamento stabiliti dall'Azienda.

Il Direttore Generale
Azienda Speciale Consortile SOL.A.R.I.S.

Il Legale Rappresentante ETS